

Allegato A20

Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera

24 GIU 1998 11:45

DA ASS.REG.T.A. UFF.GAB.

A

0905284729 P.01

D.A. n. 292/87

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n.2 del 10/04/1976;
- VISTA la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
- VISTA la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
- VISTA la Legge n.615 del 13/07/1966;
- VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n.522 del 15/04/1971;
- VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1980;
- VISTO la Legge n.288 del 4/08/1989;
- VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente no 51 del 12/07/1990;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21/12/95 recante disposizioni sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
- VISTA la circolare congiunta degli Assessorati Regionali Territorio.. Ambiente ed Industria n.17298 del 13/07/91 con la quale vengono individuate le competenze, nell'ambito della Regione Siciliana, per l'applicazione dell'art.17 del citato D.P.R. 203/88;
- VISTO il D.A. 13/02/98 recante direttive, in attuazione dell'art.4 lett.a) del D.P.R. 203/88, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Milazzo;
- VISTA l'istanza del 24/06/1989 con la quale l' ENEL ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R n.203 del 24/05/1988 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale termoelettrica sita nel Comune di S. Filippo del Mela;
- VISTA la nota prot. n.475 del 14/04/98 con la quale la Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina ha trasmesso stralcio della decisione adottata nella seduta del 14/04/98 in cui si evidenzia, in particolare, "che l'ENEL non ha provveduto, a tutt'oggi, a presentare il nuovo progetto di adeguamento per i 4 (quattro) gruppi di 160 MW ...";
- VISTA la diffida, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 203/88, impartita all'ENEL S.p.A. con assessoriale n.11364 del 10/06/98, per la presentazione di un nuovo progetto di adeguamento per i gruppi da 160 MW i cui sopra;
- VISTA la documentazione prodotta dalla Societa' ENEL S.p.A., trasmessa dalla Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente di Messina, unitamente al parere, in allegato alla nota n.524 del 24/04/98, e più specificamente:
- 1) Istanza datata 24/06/89 e relativi allegati;
 - 2) Scheda informativa generale del 15/04/94;
 - 3) Relazione tecnica;
 - 4) Corografia;
 - 5) Planimetria generale 1:2.000;
 - 6) Schema di principio del ciclo produttivo sez.n.2;



- 7) Schema di principio del ciclo produttivo sez.n.4;
- 8) Schema di principio del ciclo produttivo sez.n.6
- 9) Quadro riassuntivo delle emissioni;
- 10) Scheda tecnica serbatoi di stoccaggio;
- 11) Scheda tecnica precipitatore elettrostatico;
- 12) Relazione tecnica captatori elettrostatici;
- 13) Relazione tecnica su interventi di adeguamento ambientale e relativi elaborati, trasmessi con nota prot. n.12074/DPF-DCO del 4/08/95;
- 14) Aggiornamento del progetto su interventi di adeguamento ambientale trasmesso con nota n.003825/DPT-DCO del 7/03/96;

VISTO

il parere espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina nella seduta del 24/04/1998, trasmesso con nota n. 524 del 24/04/98, con il quale, nelle more della presentazione da parte dell'ENEL del nuovo progetto di adeguamento relativo alle quattro sezioni da 160 MW elettriche, si esprime parere favorevole al proseguimento delle emissioni ed alla realizzazione del progetto di adeguamento ambientale della Centrale termoelettrica ENEL di S. Filippo del Mela limitatamente all'impianto della potenza elettrica complessiva di 640 MW costituito da due sezioni di potenza pari a 320 MW cadauna;

RITENUTO di condividere il predetto parere e pertanto di poter concedere all'ENEL S.p.A. l'autorizzazione, ai sensi degli artt.12, 13 e 17 del D.P.R. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera e per la realizzazione del progetto di adeguamento ambientale della Centrale termoelettrica ENEL di S. Filippo del Mela limitatamente all'impianto della potenza elettrica complessiva di 640 MW costituito da due sezioni di potenza pari a 320 MW cadauna;

DECRETA

Art.1- Ai sensi e per gli effetti degli artt.12, 13 e 17 del D.P.R. n. 203 del 24/03/1988 e' concessa l'autorizzazione all'ENEL S.p.A. per il proseguimento delle emissioni in atmosfera della Centrale termoelettrica ENEL di S. Filippo del Mela limitatamente all'impianto della potenza elettrica complessiva di 640 MW costituito da due sezioni di potenza pari a 320 MW cadauna ed e' approvato il relativo progetto di adeguamento ambientale.

Sono inoltre approvati gli elaborati in premessa elencati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2 - L'autorizzazione di cui all'art.1 e' concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limiti alle emissioni:

a) I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso corrispondente a condizioni fisiche normali (20°C e 0,1013 Mpa) e previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso e' superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la formula prevista al n.1 del par.B dell'allegato 3/A- Grandi impianti a combustione - del D.M. 12/07/90.

b) I valori di emissione sono cosi' fissati:

1) Biossido di zolfo	<	400 mg/Nmc
2) Ossido di azoto	<	200 mg/Nmc
3) Polveri	<	50 mg/Nmc
4) Monossido di carbonio	<	250 mg/Nmc



- 5) Si applicano i paragrafi 1.1 e 1.2 dell'allegato 1 al D.M. 12/07/90
- 6) Si applica il paragrafo 2 dell'allegato 1 al D.M. 12/07/90 con i seguenti limiti di classe:
 - sostanze appartenenti alla classe I < 0,2 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe II < 2 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe III < 10 mg/Nmc
- 7) Cloro < 5 mg/Nmc
- 8) Idrogeno solforato < 5 mg/Nmc
- 9) Bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico < 5 mg/Nmc
- 10) Fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico < 5 mg/Nmc
- 11) Ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico < 100 mg/Nmc
- 12) Sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale < 300 mg/Nmc

Salvo quanto disposto all'ultimo alinea del paragrafo C dell'allegato S/A - Brandi impianti di combustione - del D.M. 12/07/90, i valori di emissione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) vanno calcolati come medie mensili delle medie orarie; ai fini del predetto calcolo vanno considerati solo i periodi di effettivo funzionamento dell'impianto. I restanti valori di emissione, da 5) a 12), vanno calcolati come concentrazione media oraria.

Tutti i suddetti limiti di emissione devono essere rispettati dopo la confluenza al camino centralizzato degli scarichi parziali. Ai fini della verifica delle emissioni e' ammesso il calcolo della concentrazione al camino centralizzato mediante media ponderale delle concentrazioni dei singoli scarichi parziali; a tal fine, su ciascuno scarico parziale dovranno essere installati misuratori in continuo per la portata di effluente gassoso, per la temperatura e per l'ossigeno libero.

I tabulati relativi ai valori orari di tutte le misure effettuate in continuo dovranno essere trasmessi, con cadenza almeno trimestrale, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di igiene e profilassi di Messina e dovranno contenere i valori associati di carico generato e di portata del combustibile.

Con cadenza semestrale l'ENEL procederà alla calibrazione delle apparecchiature per la misura in continuo delle emissioni ed effettuerà, con le modalità previste al 4o comma dell'art.4 del D.M. 12/7/90, la misura delle altre emissioni inquinanti sopraelencate, dandone congruo preavviso alla Provincia Regionale e al Laboratorio di igiene e profilassi di Messina cui dovranno essere comunicati gli esiti.

c) I limiti di emissione fissati alla sup. lett.b) non si applicano durante i periodi di fermata e di avviamento dell'impianto intesi come arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occorrenti per passare dal minimo tecnico operativo alla condizione di caldaia spenta e viceversa. In detti periodi si prescrive l'utilizzo di combustibili con contenuto in zolfo inferiore all'1%.

Art.3 - Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di risanamento approvato con il D.A. 28/02/98 in premessa specificato, considerato che la C.P.T.A. di Messina con il citato parere, di cui alla nota n.254 del 24/04/98, evidenzia che si e' avuto piu' volte ed in piu' postazioni il superamento del valore guida di qualita' dell'aria, definite all'art.2, n.3, del D.P.R. 203/88 e fissato nell'allegato II, ed in relazione ai differenti



tempi di adeguamento della centrale, come previsti dal D.M. 12/07/90, rispetto agli altri insediamenti industriali presenti nell'area, si prescrive, ai sensi dell'art.4 lett.e) del predetto D.P.R. 203/88, fino ad avvenuto adeguamento, il rispetto per l'anidride solforosa del valore limite intermedio e provvisorio di 2,000 mg/Nmc, quale valore medio mensile per l'intera centrale.

Art.4 - La presente autorizzazione è provvisoria nelle more dell'adeguamento degli impianti di abbattimento, da realizzarsi secondo i criteri temporali individuati alla lett.C comma 2 dell'allegato 3/A del D.M. 12/07/90; essa si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte dell'ENEL S.p.A. di avere realizzato in ogni sua parte sia quanto previsto nel progetto di adeguamento ambientale approvato con il presente decreto e dopo l'accertamento, da parte del servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra. Fino alle date dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Art.5 - Il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità semestrale, controlli di tipo analitico ai punti di emissione identificati come sopra. I metodi analitici sono quelli pubblicati nell'allegato 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 24 GIU. 1998



ASSESSORE REGIONALE
G. Vincenza Lo Giudice



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la legge 13 luglio 1966, n.615;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 15/04/1971, n.322;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale al territorio e ambiente n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente 25 agosto 2000 - Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351;
Visto il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la circolare congiunta degli Assessorati regionali al Territorio e Ambiente ed all'Industria del 13 luglio 1991, n 17298 con la quale vengono stabilite le competenze nell'ambito della Regione Siciliana per l'applicazione dell'art.17 del citato Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista l'istanza del 24/06/89, con la quale l'ENEL S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt.12,13 e 17, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale termoelettrica sita in Contrada Archi Marina del Comune di San Filippo del Mela;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale al territorio e ambiente n.292/17 del 24/6/97, col quale è stata rilasciata all'EUROGEN S.p.A. l'autorizzazione ai sensi degli artt.12,13 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale termoelettrica sita in Contrada Archi Marina del Comune di San Filippo del Mela limitatamente all'impianto di potenza elettrica complessiva di 640 MW costituito da numero 2 sezioni ciascuna di potenza elettrica pari a 320 MW, decreto che approvava contestualmente il progetto di adeguamento ambientale per tale impianto;
Considerato che con nota n°11364 del 10/06/1998 a firma dell'Assessore al Territorio e Ambiente, l'ENEL S.p.A. veniva diffidata a presentare un nuovo progetto di adeguamento per le emis-

sioni derivanti dai grandi impianti di combustione al servizio della rimanente parte della Centrale termoelettrica e non ricompresi nel citato decreto 292/17;

Considerato che in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono state costituite nuove società afferenti all'ENEL S.p.A. e che la suddetta centrale è stata trasferita alla EUROGEN S.p.A., con sede legale in „ROMA, Via G.B. Martini, n.3;

Vista la nota n.72808 del 2 dicembre 1999 con cui l'EUROGEN S.p.A. formalizzava all'Assessorato al Territorio e Ambiente che la stessa era subentrata all'ENEL S.p.A. e in conseguenza di ciò richiedeva la voltura delle licenze di esercizio, autorizzazioni e concessioni già intestate all'ENEL S.p.A.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina nella seduta del 9/10/2000, trasmesso con la nota n.699 del 13/10/2000;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Messina, costituita da:

- 1) Relazione tecnica datata maggio 2001 costituita da:
 - a) Stralcio mappa IGM 1:25000;
 - b) Planimetria generale insediamento scala 1:1000;
 - c) Schema di principio del ciclo produttivo Gruppi 1 e 2;
 - d) Schema di principio del ciclo produttivo Gruppi 3 e 4;
 - e) Quadro riassuntivo emissioni (stato attuale);
 - f) Quadro riassuntivo emissioni (dopo I.A.A.);
 - g) Quadro riassuntivo serbatoi di stoccaggio;
- 2) Studio della dispersione al suolo di camini asserviti a gruppi termoelettrici in diverse configurazioni;
- 3) Nota tecnica del 18/05/2000;

Vista la nota integrativa prot.63355 del 20/04/2001 con allegati:

- 4) Referenze tecniche sui nuovi sistemi di combustione;
- 5) Precipitatori elettrostatici per l'abbattimento delle polveri;

Vista la nota integrativa prot.439 del 16/10/2000 con la quale l'EUROGEN S.p.A. si impegna al rispetto, a seguito degli interventi di adeguamento, dei seguenti limiti di emissione:

- biossido di zolfo	1575 mg/m ³
- ossidi di azoto	520 mg/m ³
- polveri	50 mg/m ³

Considerato che con Decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente 732/17 del 3 dicembre 1998 sono stati fissati i limiti massimi in flusso di massa totale per il biossido di Zolfo;

Considerato che il predetto decreto fissava tali limiti quali provvisori sino all'avvenuto adeguamento della Centrale Termoelettrica;

Visto in particolare il parere del 9/10/2000 della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Messina nella parte in cui la stessa osserva che nell'attuale configurazione impiantistica e gestionale si realizzi la condizione per l'applicazione dei limiti per impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 500 MW;

Ritenuto, quindi, che i riferimenti normativi utilizzati nel progetto proposto dall'EUROGEN per l'adeguamento ambientale dei 4 grandi impianti di combustione da 160 MWe, consentono di pervenire ad una autorizzazione definitiva solamente se, a decorrere dal 1/1/2003, su ciascun camino gravino emissioni da uno solo di tali impianti di combustione;

Considerato che il D.P.C.M. del 4 Agosto 1999 "Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione" prevede il mantenimento in esercizio della C.T.E. di San Filippo del Mela per l'intera potenza installata, quantomeno sino all'anno 2008;

Considerato che tale mantenimento non può compromettere il livello di protezione ambientale che trova, quale limite inderogabile quello derivante dalla massa di sostanza inquinante emessa

- da due soli dei quattro impianti di combustione da 160 MWe, calcolata, in accordo col disposto dell'art.3, comma 12, del Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, in 15300 t/anno di SO₂ e 6000 t/anno di NO_x;
- Visto l'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, che permette, in sede di autorizzazione, di adottare misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento, a condizione che il flusso di massa totale sia comunque non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative;
- Considerato che per effetto del richiamato Decreto legislativo 372/99, anche per i gruppi da 160 MW elettrici dovrà essere applicata la migliore tecnologia disponibile, nei tempi e nei modi previsti dallo stesso, e che pertanto si rende necessaria la predisposizione di un elaborato progettuale che indichi le misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo;
- Vista la nota dell'EUROGEN n.155 del 17/04/2001, con la quale, fra l'altro, la stessa si impegna a presentare, entro il 31/12/2002, un progetto di riqualificazione ambientale dell'intera potenza installata presso la C.T.E. in argomento in armonia con gli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- Considerato che il progetto d'adeguamento presentato dall'EUROGEN è da reputare come prima fase di un più complessivo processo di riassetto dell'intera C.T.E., che riguarderebbe la totale rivisitazione in termini di applicazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini della salvaguardia ambientale e la piena razionalizzazione dei cicli energetici, da realizzare per l'intero stabilimento, ai sensi della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come recepita dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, entro il 31/12/2007;
- Considerato che il mutato quadro della produzione elettrica può far ipotizzare diverse soluzioni che rispettino sia il vincolo del mantenimento dell'intera potenza elettrica, sia il vincolo della migliore tecnologia disponibile ai fini della salvaguardia ambientale e la piena razionalizzazione dei cicli energetici con condizioni di economicità produttiva;
- Considerato che non sono stati emanati i provvedimenti previsti all'art.3, commi 2 e 3, del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, e che pertanto l'autorità competente non può rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo, come previsto dall'art.5, comma 4 dello stesso Decreto legislativo;
- Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che l'adozione di misure compensative ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 non sia condizione sufficiente al rilascio di una autorizzazione definitiva, essendo i quattro impianti da 160MWe suscettibili di modifica migliorativa a seguito dell'applicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- Considerato quindi di non potere concedere quale termine ultimo per la presentazione della domanda e del correlato progetto ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, una data successiva al 31/12/2002;
- Ritenuto quindi, alla luce di quanto previsto all'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, di poter autorizzare in via provvisoria e nelle more della presentazione del progetto di riassetto dell'intera Centrale da attuare ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.372, e del rilascio della relativa autorizzazione, solamente se, a decorrere dal 1/1/2003, i flussi di massa complessivi dai quattro gruppi in questione non siano superiori a quelli risultanti dall'esercizio teorico equivalente di due gruppi da 160 MWe; ciò porterà le emissioni complessive di SO₂ della intera C.T.E. dalle 180.000 t/anno antecedenti il 1990 a 22500 t/anno per l'anno 2003;

Ritenuto inoltre di dover ripartire i predetti flussi di massa su base mensile, consentendo esuberanti mensili non superiori al 20 % rispetto ad un dodicesimo dei predetti flussi di massa calcolati su base annua in 15300 t/anno di SO₂ e 6000 t/anno di NO_x;

Considerata attuabile e opportuno ridurre per l'anno 2002 le emissioni di SO₂ già previste dal decreto dell'Assessore regionale al territorio e ambiente n.732/17 del 3/12/1998 in 38000 t/anno a 34000 t/anno;

Ritenuto di poter procedere al rilascio alla ditta EUROGEN S.p.A. dell'autorizzazione provvisoria ai sensi degli artt.12 e 13 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione a servizio delle sezioni da 160 MWe della centrale termoelettrica sito in Contrada Archi Marina del Comune di San Filippo del Mela:

DECRETA

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Agosto 1999 e nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto legislativo 372/99, è concessa alla ditta EUROGEN S.p.A., con sede legale in ROMA Via G.B. Martini, n.3, l'autorizzazione provvisoria al proseguimento delle emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione a servizio delle sezioni da 160 MWe della centrale termoelettrica sita in Contrada Archi Marina del Comune di San Filippo del Mela ed è approvato, nei limiti e con le considerazioni di cui in premessa, il progetto d'adeguamento degli stessi impianti.
Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati dal n.1) al n.5), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2 - L'autorizzazione di cui al superiore articolo 1 è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione:

1. I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (Or) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - Or}{21 - Om} + Em$$

Con: Em = emissione misurata

Om = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata

Or = percentuale di ossigeno di riferimento

2. I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

3. I valori di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri per gli impianti sono:

- biossido di zolfo	1575 mg/m ³
- ossidi di azoto	520 mg/m ³
- polveri	50 mg/m ³

4. Il valore di emissione per il monossido di carbonio è 250 mg/m³

5. Si applicano i paragrafi 1.1 e 1.2. dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

6. Si applica il paragrafo 2 dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 con i seguenti limiti di classe:

- sostanze appartenenti alla classe I	0,2 mg/m ³
- sostanze appartenenti alla classe II	2 mg/m ³

- sostanze appartenenti alla classe III 10 mg/m³
7. I limiti di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:
- cloro: 5 mg/m³
 - idrogeno solforato: 5 mg/m³
 - bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico: 5 mg/m³
 - fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico: 5 mg/m³
 - ammoniacca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico: 100 mg/m³.
8. Il limite di emissione per le sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale è 300 mg/m³.

10. Salvo quanto disposto all'ultimo alinea del paragrafo C dell'allegato 3/A - Grandi impianti di combustione - del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, i valori di emissione dei punti 3 e 4 sono valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto e con esclusione dei periodi di avviamento e di fermata come appresso definiti.

I valori di emissione di cui ai punti 5,6,7,8 vanno calcolati come concentrazione media oraria e con esclusione dei periodi di avvio e di arresto come appresso definiti.

11. La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo.

12. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono quelli indicati all'allegato 5 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, come modificato dal Decreto del Ministro dell'ambiente 25 agosto 2000.

I suddetti limiti di emissione non si applicano durante i periodi di fermata e di avviamento dell'impianto intesi come arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occorrenti per passare dal minimo tecnico operativo alla condizione di caldaia spenta e viceversa. In detti periodi si prescrive l'utilizzo di combustibili con contenuto in zolfo inferiore all'1%.

Ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, i limiti di emissione espressi in flusso di massa annuale totale per i grandi impianti di combustione a servizio dei gruppi da 160 MWe sono:

- biossido di zolfo 15300 t/anno
- ossidi di azoto 6000 t/anno

Fermi restando detti valori massici annuali, sono consentiti esuberi mensili non superiori al 20 % rispetto ad un dodicesimo di tali valori.

Si fa divieto di effettuare operazioni di pulizia e/o manutenzioni dei dispositivi di contenimento di particelle polverulente derivanti dalla combustione in tutti i casi in cui la direzione del vento si presenti in modo tale da sospingere le particelle stesse verso l'entroterra.

Si prescrive il controllo in continuo delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi d'azoto, polveri e monossido di carbonio. A tal fine, su ciascuno scarico dovranno essere installati misuratori in continuo per i predetti parametri nonché, per la portata di effluente gassoso, per la temperatura e per l'ossigeno libero.

I tabulati relativi ai valori orari di tutte le misure effettuate in continuo dovranno essere trasmessi, con cadenza almeno trimestrale, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di igiene e profilassi di Messina e dovranno contenere i valori associati di carico generato e di portata dell'effluente gassoso.

Art.3 - La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31/12/2002 per almeno due grandi impianti di combustione da 160 MWe. A decorrere da tale data non potrà essere esercitato alcun grande impianto di combustione da 160 MWe se non adeguato secondo il progetto di adeguamento di cui all'art.1 e nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Fino alla data del 31/12/2002 dovranno essere adottate, da parte dell'EUROGEN,

tutte le misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente 732/17 del 3 dicembre 1998 nonché dall'ultimo comma del presente articolo;

Entro il 31/12/2002, l'EUROGEN dovrà inoltre presentare, ai sensi del Decreto legislativo 372/99, un progetto di riqualificazione ambientale che riguarderà la totale rivisitazione dell'intera C.T.E. in termini di applicazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini della salvaguardia ambientale e la piena razionalizzazione dei cicli energetici, e che garantisca per l'intera Centrale gli obiettivi di contenimento delle emissioni già perseguiti per le sezioni nn.5 e 6 della Centrale stessa di cui al decreto dell'Assessore Regionale al territorio e ambiente n.292/17 del 24/6/97.

L'EUROGEN dovrà presentare, contestualmente al progetto di cui al precedente comma, un piano di contenimento delle emissioni su base mensile ed annuale correlato ai tipi d'intervento che si andranno a realizzare. Tale piano dovrà essere elaborato tenuto conto che per l'intera centrale il valore base per l'anno 2002 in tonnellate annue di biossido di zolfo sarà non superiore a 34.000 tonnellate e le concentrazioni medie annue ponderali per Ossidi di azoto e per polveri totali saranno rispettivamente di 650 mg/Nmc e 150 mg/Nmc.

Art.4 - Il presente decreto si considererà automaticamente decaduto se alla predetta data del 31/12/2002 l'EUROGEN non avrà rispettato integralmente le prescrizioni impartite con l'art.3.

Art.5 - L'EUROGEN dovrà effettuare, con periodicità almeno semestrale, la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Messina e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 come modificati ed integrati dal Decreto del Ministro dell'ambiente 25 agosto 2000.


Il Servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li

19 GIU. 2001

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Rosario Navarra Tramontana)





Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/65/2006

RICOGNIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA RILASCIATE CON DECRETI DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 E DEC/RAS/013/2005 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 316

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 1, comma 4 che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonché l'articolo 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva;

VISTO il decreto 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, di richiesta di eventuali aggiornamenti, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTI i decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04 del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 recanti l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 1, nonché l'articolo 3, comma 3 dei medesimi decreti;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati recante disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra;

VISTO il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che modifica le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'articolo 3 dei decreti di autorizzazione sopra citati;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati, stabilisce che i gestori degli impianti in possesso di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono richiederne l'aggiornamento nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati stabilisce che al termine dell'esame del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procedono ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

VISTE le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che la ricognizione delle autorizzazioni sopra citata è stata effettuata sulla base di dette richieste, nonché di quanto previsto nell'Allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea con C(2005) 1527 finale del 25 maggio 2005 contenente le valutazioni in merito al Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissioni di CO₂ e alla relativa integrazione predisposti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive e notificati alla Commissione europea rispettivamente in data 15 luglio 2004 con nota protocollo n. 5164/RAS/2004 e 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

articolo 1

(Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed elencate in Allegato A al presente decreto sono annullate.

articolo 2

(Aggiornamento delle informazioni relative alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le informazioni associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ed elencate nei rispettivi Allegati 1, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in Allegato B al presente decreto.

articolo 3

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'Allegato B presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: il DPR n. 445/00) attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3, dei decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto DEC/RAS/854/2005.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema in Allegato C al presente decreto, va inviata all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo” – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all'emanazione del presente decreto.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.

3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, l'Autorità Nazionale Competente provvede affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al giorno successivo il ricevimento della dichiarazione.

16 febbraio 2006

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

<i>N. Aut</i>	<i>Gestore</i>	<i>Denominazione Impianto</i>	<i>Indirizzo Impianto</i>						<i>Fonti</i>
			<i>Via</i>	<i>N.</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>PR.</i>	
804	Edipower Spa	Centrale Termoelettrica Di San Filippo Del Mela	Contrada Arechi Marina	--	98044	San Filippo Del Mela	San Filippo Del Mela	ME	F1 (10), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (1), F8 (10), F9 (10), F10 (10), F11 (10), F12 (10), F13 (10), F14 (10), F15 (10), F16 (10), F17 (10), F18 (10), F19 (10), F20 (12), F21 (12), F22 (1), F23 (1), F24 (10), F25 (10)
805	S.El.I.S. Lampedusa S.P.A.	Centrale Elettrica	Via Cala Pisana	Sn	92010	Lampedusa E Linosa	Lampedusa	AG	F1 (10)
806	Italcementi S.P.A.	Cementeria Di Porto Empedocle	Variante	34	92014	Porto Empedocle	Porto Empedocle	AG	F1 (48), F2 (47), F3 (46), F4 (49), F5 (45)
807	Enel Produzione S.P.A.	Centrale Termoelettrica Di Porto Empedocle	Via Gioeni	65	92014	Porto Empedocle	Porto Empedocle	AG	F1 (1), F2 (13), F3 (1)
808	Raffineria Di Gela S.P.A.	Raffineria Di Gela S.P.A.	C.Da Piana Del Signore	C.P.35	93012	Gela	Gela	CL	F1 (15), F2 (16), F3 (20), F4 (19), F5 (21), F6 (15), F7 (2), F8 (1), F9 (15), F10 (25), F11 (14), F12 (15), F13 (15), F14 (15), F15 (15), F16 (15), F17 (15), F18 (15), F19 (15), F20 (15), F21 (15), F22 (15), F23 (24), F24 (24), F25 (15), F26 (15), F27 (15), F28 (15)
809	Polimeri Europa S.P.A.	Stabilimento Polimeri Europa Di Gela	Loc. Piana Del Signore	35	93012	Gela	Gela	CL	F1 (8), F2 (13)